

ALLEGATO "A"

AL CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE RAS TUTELA GIUDIZIARIA

(7 settembre 2006)

REGOLE E PROCEDURA INTERNAL DEALING

Fonti normative

La disciplina degli obblighi informativi e delle limitazioni inerenti alcune tipologie di operazioni aventi ad oggetto azioni di emittenti quotati, o strumenti finanziari collegati, poste in essere da soggetti rilevanti dell'emittente quotato e dalle persone a questi legate, come nel seguito definite, risulta contenuta, al momento dell'edizione del presente documento, nelle seguenti disposizioni normative, come innovate a seguito del recepimento nell'ordinamento italiano della normativa comunitaria in materia di *Market Abuse* (L. n. 62/2005):

- D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF");
- Regolamento Consob di applicazione del TUF, adottato dalla Commissione con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni;
- Comunicazione Consob n. DEM/6027054 del 28 marzo 2006, avente ad oggetto "Informazione al pubblico su eventi e circostanze rilevanti e adempimenti per la prevenzione degli abusi di mercato - Raccomandazioni e chiarimenti".

Nell'ambito della normativa di cui sopra, assume rilievo la definizione di informazione privilegiata per la quale *"si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari"* ("Informazione privilegiata").

Le disposizioni di cui sopra consentono agli emittenti quotati di dotarsi di propri codici di comportamento atti a disciplinare aspetti attinenti all'attività di *Internal dealing*, regolati o meno dalla legge e dalle normative Consob.

Premessa

Il Consiglio di Amministrazione di Allianz S.p.A., società emittente quotata, ha emanato nel tempo, nella forma di autodisciplina, specifiche regole di comportamento in merito al trattamento informativo da riservare alle operazioni personali effettuate - sulle azioni della Società e connessi strumenti finanziari - da individuati esponenti, dipendenti e collaboratori della Società e del Gruppo ("Internal Dealing").

Ras Tutela Giudiziaria, Società non quotata, posseduta al 100% da Ras e quindi rientrante nel Gruppo Allianz S.p.A., ha recepito con deliberazioni del proprio Consiglio

di Amministrazione analoghe regole di comportamento ed ora, con il presente documento, recepisce la procedura così come aggiornata da Allianz S.p.A..

Le regole e procedura Internal Dealing contenute nel presente documento si considerano pertanto applicabili anche a Ras Tutela Giudiziaria, compatibilmente con la struttura della medesima.

Il presente documento - denominato "Regole e Procedura Internal Dealing" (nel seguito la "Procedura") - costituisce l'aggiornamento della disciplina Internal dealing, in coerenza con l'evoluzione della normativa in Europa ed in Italia e, su base volontaria, con le migliori *best practice* internazionali e con i principi che ispirano le Group Policy del gruppo facente capo ad Allianz Ag, società controllante di Allianz S.p.A..

La finalità della presente Procedura è quella di prevenire violazioni delle normative applicabili ed assicurare elevati *standard* di trasparenza e di informativa al mercato sui comportamenti individuali rilevanti aventi ad oggetto i titoli quotati di Allianz S.p.A. o strumenti finanziari collegati.

In coerenza con l'obiettivo che la Procedura si prefigge di prevenire ipotesi di pregiudizio per la Società e per gli stessi soggetti a cui la Procedura si indirizza, quest'ultima contiene talune disposizioni innovative o più stringenti rispetto a quelle di legge e regolamentari.

1. Soggetto preposto

Nell'ambito della Procedura, il Responsabile della Funzione Compliance Allianz S.p.A. viene individuato come il soggetto preposto alla ricezione ed alla diffusione al pubblico ovvero - ove richiesto - alla trasmissione delle comunicazioni previste dalla Procedura stessa (il "Soggetto preposto").

Nello svolgimento del proprio compito il Soggetto preposto potrà avvalersi di propri collaboratori.

2. Soggetti rilevanti e Soci rilevanti

Soggetti rilevanti

La Procedura si applica ai seguenti soggetti, i quali - in ragione del loro possibile accesso ad Informazioni privilegiate e dei loro poteri decisionali - vengono definiti soggetti rilevanti (i "Soggetti rilevanti"):

- a) i componenti gli organi sociali (Consiglio di amministrazione e Collegio sindacale) di Allianz S.p.A.;
- b) i componenti dell'Alta Direzione di Allianz S.p.A., cioè, i Direttori generali, i vice Direttori generali e i Direttori centrali di Allianz S.p.A.;
- c) i soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b) delle controllate società Ras e Ras International NV.

La presente Procedura si applica inoltre alle persone strettamente legate ai Soggetti rilevanti, (le "Persone strettamente legate"), cioè:

- i. il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei Soggetti rilevanti;
- ii. le persone giuridiche, le società di persone e i *trust* in cui un Soggetto rilevante o una delle persone indicate sub i. sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
- iii. le persone giuridiche controllate direttamente o indirettamente da un Soggetto rilevante o da una delle persone indicate sub i.;
- iv. le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate sub i.;
- v. i *trust* costituiti a beneficio di un Soggetto rilevante o di una delle persone indicate sub i..

I Soggetti rilevanti rendono nota alle Persone strettamente legate la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali persone sono tenute agli obblighi oggetto della presente Procedura.

Il Soggetto preposto, nel rispetto delle disposizioni normative in materia, iscrive i Soggetti rilevanti nel Registro delle persone che hanno accesso su base regolare ad informazioni privilegiate, dando loro informativa delle iscrizioni di loro pertinenza e delle disposizioni di legge applicabili.

Soci rilevanti

La presente Procedura, ove applicabile, vale anche per i soggetti che detengano almeno il 10% del capitale sociale di Allianz S.p.A., inclusi i soggetti controllanti (i "Soci rilevanti").

3. Definizione delle operazioni dei Soggetti e Soci rilevanti oggetto di comunicazione alla Consob ed alla Società

I Soggetti rilevanti comunicano alla Consob ed alla Società, ed i Soci rilevanti comunicano alla Consob, nei termini e con le modalità sotto precisate, quanto segue:

- le operazioni da ciascuno di essi effettuate aventi ad oggetto azioni emesse da Allianz S.p.A.;
- le operazioni da ciascuno di essi effettuate aventi ad oggetto strumenti finanziari, anche non quotati, collegati alle azioni emesse da Allianz S.p.A., per tali intendendosi:
 - a. gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le azioni Allianz S.p.A.;
 - b. gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle azioni Allianz S.p.A. o scambiabili con esse;
 - c. gli strumenti finanziari derivati sulle azioni Allianz S.p.A., come definiti dall'art. 1 comma 3 del TUF;
 - d. gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni Allianz S.p.A.;

Le operazioni effettuate dalle Persone strettamente legate a Soggetti rilevanti, sono comunicate da parte di questi ultimi.

Ai fini di quanto sopra:

- i. non si tiene conto delle transazioni che non hanno corrispettivo economico (quali le donazioni e le eredità);

- ii. non si tiene conto delle assegnazioni a titolo gratuito di azioni o di diritti di acquisto o di sottoscrizione e l'esercizio di tali diritti quando derivino da piani di remunerazione previsti dall'art. 114 bis del TUF;
- iii. non si tiene conto delle operazioni di prestito titoli in cui il Soggetto o Socio rilevante assuma la posizione di prestatore, nonché della costituzione di diritti di pegno o di usufrutto;
- iv. non si tiene conto delle operazioni compiute fra ciascun Soggetto rilevante e le Persone ad esso strettamente legate;
- v. si tiene conto delle permuta, considerando come prezzo della transazione il valore stimato degli strumenti finanziari oggetto della permuta;
- vi. si tiene conto delle vendite di azioni rivenienti dalle assegnazioni o dall'esercizio dei diritti sub ii.;
- vii. si tiene conto delle operazioni effettuate nell'ambito di un rapporto di gestione su base individuale di portafogli di investimento, quando non derivino da un'istruzione del cliente; in tal caso gli obblighi di comunicazione stabiliti dalla presente Procedura decorrono dal giorno in cui il cliente riceve la comunicazione da parte dell'intermediario delle operazioni effettuate.

Per gli strumenti finanziari derivati o i *covered warrant*, il controvalore nozionale è calcolato come il prodotto tra il numero di azioni controllate dallo strumento e il prezzo ufficiale dell'attività sottostante, rilevato il giorno di conclusione delle operazioni.

4. Soglie quantitative delle operazioni oggetto di comunicazione alla Consob ed alla Società

In considerazione anche delle finalità richiamate in Premessa, i Soggetti rilevanti comunicano al Soggetto preposto le singole operazioni, come sopra definite, qualunque sia il loro ammontare.

Le informazioni di cui sopra devono pervenire al Soggetto preposto con tempestività e comunque entro il terzo giorno di mercato aperto successivo al giorno di effettuazione delle operazioni oggetto di segnalazione.

Il Soggetto preposto provvede, per conto dei Soggetti rilevanti, alla comunicazione alla Consob delle informazioni ricevute nel caso esse siano riferite ad operazioni che risultino, singolarmente o tra loro cumulate in ciascun anno solare, di importo pari o superiore alla soglia di € 5.000,00. Tale informativa viene fornita con tempestività nel rispetto delle normative applicabili.

Qualora il Soggetto rilevante voglia procedere direttamente alla comunicazione a Consob, dovrà farlo entro il quinto giorno di mercato aperto successivo al giorno di effettuazione delle operazioni oggetto di segnalazione.

Il Soggetto preposto inoltre rende pubbliche al mercato, nei termini e con le modalità fissate da Consob, le informazioni ricevute dai Soggetti rilevanti riferite ad operazioni che risultino, singolarmente o tra loro cumulate in ciascun anno solare, di importo pari o superiore alla soglia di € 5.000,00. Tale informativa viene fornita con tempestività e comunque entro il giorno di mercato aperto successivo al ricevimento dell'informazione del superamento della citata soglia.

I Soci rilevanti comunicano - direttamente o, previ accordi, tramite il Soggetto preposto - alla Consob e rendono pubbliche al mercato, nei termini e con le modalità fissate da Consob, le informazioni riferite ad operazioni che risultino, singolarmente o

tra loro cumulate in ciascun anno solare, di importo pari o superiore alla soglia di € 5.000,00. Tale informativa viene fornita entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione.

5. Informazione sul sito web di Allianz S.p.A. delle operazioni dei Soggetti e Soci rilevanti oggetto di comunicazione alla Consob ed alla Società

Al fine di assicurare elevati *standard* di trasparenza e di informativa al mercato come richiamato in Premessa, il Soggetto preposto provvede a rendere tempestivamente pubbliche sul sito *web* di Allianz S.p.A. le informazioni ricevute dai Soggetti e Soci rilevanti e rese pubbliche.

Sul sito *web* di Allianz S.p.A. è altresì reperibile il riepilogo annuale delle operazioni effettuate dai Soggetti rilevanti e dalle Persone ad essi strettamente legate, anche per quanto riguarda Ras Tutela Giudiziaria.

6. Operazioni dei dipendenti highly sensitive areas: comunicazioni alla Società ed al mercato

Il Codice di Corporate governance Ras Tutela Giudiziaria definisce "dipendenti *highly sensitive areas*" i dipendenti e collaboratori della Ras e delle sue controllate operanti in aree in cui possono avere accesso, in virtù dell'incarico ricoperto nella società di appartenenza, a Informazioni privilegiate (i "Dipendenti HSA").

I Dipendenti HSA sono individuati dal Soggetto preposto su indicazione dei Responsabili delle *highly sensitive areas* cui gli stessi Dipendenti HSA appartengono.

Il regime prescritto per i Dipendenti HSA dalle presenti Regole e procedura Internal Dealing si applica anche ai rappresentanti legali ed agli amministratori esecutivi delle controllate della Ras e quindi di Ras Tutela Giudiziaria..

Il Soggetto preposto, nel rispetto delle disposizioni normative in materia, iscrive i Dipendenti HSA nel Registro delle persone che hanno accesso su base regolare a Informazioni privilegiate, dando loro informativa delle iscrizioni di loro pertinenza e delle disposizioni di legge applicabili.

In coerenza con le finalità richiamate in premessa, si richiede che i Dipendenti HSA comunichino al Soggetto preposto le operazioni, come sopra definite al precedente art. 3, che risultino, singolarmente o tra loro cumulate in ciascun anno solare, di importo pari o superiore alla soglia di € 25.000,00.

Le informazioni di cui sopra devono pervenire al Soggetto preposto con tempestività e comunque entro il terzo giorno di mercato aperto successivo al giorno di effettuazione delle operazioni oggetto di segnalazione.

Il Soggetto preposto provvede alla comunicazione al mercato delle informazioni relative alle operazioni, singolarmente o tra loro cumulate in ciascun anno solare, di importo pari o superiore a € 50.000,00 entro il quinto giorno di mercato aperto successivo al giorno di effettuazione dell'operazione che ha determinato il superamento della citata soglia.

7. Comunicazione preventiva delle operazioni

In considerazione della finalità delle presenti regole di prevenire ipotesi di utilizzo improprio di informazioni privilegiate, e di conseguente pregiudizio per la Società e per il Gruppo nonché per gli stessi soggetti, viene richiesto ai Soggetti rilevanti ed ai Dipendenti HSA di comunicare in congruo anticipo al Soggetto preposto il loro intendimento di compiere operazioni, come sopra definite al precedente art. 3, su strumenti finanziari emessi da Allianz S.p.A. e/o da Allianz Ag e/o da controllate quotate di Allianz Ag.

8. Comunicazioni alla Società, a Consob ed al mercato

Le informazioni alla Società sono fornite per iscritto al Soggetto preposto da parte di ciascun Soggetto rilevante e Dipendente HSA.

Le informazioni di cui sopra devono essere inviate al Soggetto preposto utilizzando di regola il seguente indirizzo di posta elettronica:

ras.compliance.department@rasnet.it

Qualora non sia possibile utilizzare la posta elettronica, le comunicazioni potranno pervenire, con preavviso telefonico (n. +39.02.7216.2287):

- via telefax:
al numero +39.02.7216.5011,
- oppure con consegna a mano al seguente indirizzo:
Allianz S.p.A.
Compliance Department
Corso Italia 23
20122 Milano

Il Soggetto preposto provvede, per conto dei soggetti di cui sopra, alle prescritte comunicazioni a Consob ed al mercato.

Resta fermo che la responsabilità delle informazioni oggetto delle comunicazioni rimane esclusivamente a carico di ciascun Soggetto rilevante e Dipendente HSA.

9. Black period

Allo scopo di prevenire ipotesi di utilizzo improprio di Informazioni privilegiate e di conseguente pregiudizio per la Società e per il Gruppo nonché per gli stessi soggetti, ai Soggetti rilevanti ed ai Dipendenti HSA è fatto divieto di compiere operazioni su azioni Allianz S.p.A. e strumenti finanziari collegati alle azioni nei seguenti periodi:

- 40 giorni precedenti le riunioni dei Consigli di Amministrazione di Allianz S.p.A. e/o Ras che rendono pubblici i primi risultati di ogni esercizio;
- 15 giorni precedenti le riunioni dei Consigli di Amministrazione di Allianz S.p.A. e/o Ras che approvano i progetti dei bilanci di esercizio nonché i risultati delle Relazioni semestrali e trimestrali.

Il Soggetto preposto comunica, in anticipo, le date di inizio e di fine dei suddetti *black period*.

ras tutela giudiziaria

I *black period* terminano con la diffusione sul mercato dei comunicati con i quali vengono rese pubbliche le informazioni sopra descritte.

Il divieto non si applica all'esercizio di diritti attribuiti nell'ambito di piani di *stock-option* o di *stock-grant* della Società, ferma restando la proibizione di operazioni sugli strumenti finanziari oggetto dei diritti medesimi durante i citati *black period*.

Eventuali deroghe al divieto potranno essere concesse, per fondati motivi, dai competenti organi amministrativi della Società.

10. Modalità delle comunicazioni al mercato

Le comunicazioni al mercato vengono effettuate secondo le modalità prescritte dalla stessa Borsa Italiana SpA nonché tramite il citato sito *web* di Allianz S.p.A., in coerenza con le regole sopra riportate.

11. Obbligo di informazione e cooperazione

I Soggetti rilevanti ed i Dipendenti HSA, a richiesta della Società di appartenenza, d'intesa con il Soggetto preposto, sono tenuti a rilasciare una dichiarazione firmata nella quale attestano se abbiano effettuato o meno operazioni, presso qualunque banca o intermediario, in Italia e/o all'estero, su azioni Allianz S.p.A. o strumenti finanziari collegati alle azioni, ritenuti rilevanti ai fini del rispetto delle normative vigenti (quali quella *insider trading*) e/o delle presenti regole e/o di eventuale utilizzo di Informazioni privilegiate.

12. Inosservanza delle regole di comportamento

L'inosservanza degli obblighi e dei divieti sopra prescritti comporterà le responsabilità di cui alle vigenti normative. Per i soggetti che siano dipendenti della Ras o di sue controllate richiamati in premessa, compresa quindi Ras Tutela Giudiziaria, l'inosservanza potrà assumere rilievo per l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari, ferme restando le eventuali responsabilità di altra natura.